

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 58 del 29/05/2008

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemilaotto, il giorno 29 del mese di Maggio, alle ore 18:00, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	RAVAIOLI ALBERTO SINDACO	assente			
2	AGOSTA MARCO	presente	22	GENNARI RITA	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	23	GIORGETTI ALESSANDRO	presente
4	ANGELINI FRANCESCO	presente	24	GIOVAGNOLI GIORGIO	presente
5	ARLOTTI TIZIANO	presente	25	GIUDICI ERALDO	assente
6	ASTOLFI ALBERTO	presente	26	LEARDINI MARIO	presente
7	BARBONI ANTONIO	presente	27	LOMBARDO GIUSEPPE	assente
8	BARONE PASQUALE	presente	28	MAGRINI JURI	presente
9	BONADONNA LUIGI	presente	29	MELUCCI MAURIZIO	presente
10	BUCCI ALBERTO	assente	30	MISEROCCHI FABRIZIO	assente
11	CAPACCI RENATO	assente	31	MORETTI GIULIANA	presente
12	CASADEI STEFANO	assente	32	PARI EUGENIO	presente
13	CASALBONI UMBERTO	presente	33	PAZZAGLIA FABIO	presente
14	CECCARELLI ANTONELLA	presente	34	PETITTI EMMA	presente
15	CERRI GIOVANNINO	presente	35	PEZZUTO GABRIELLA MARIA	presente
16	CINGOLANI LILIANA	presente	36	PICCARI VALERIA	presente
17	COCCIA LEANDRO	presente	37	PIRONI GIOVANNI	presente
18	DAU CLAUDIO	presente	38	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	presente
19	FABIANI PACIFICO VINCENZO	presente	39	RENZI GIOENZO	presente
20	GALLO VINCENZO	presente	40	ZERBINI SAMUELE	presente
21	GALVANI SAVIO	assente	41	ZILLI ORONZO	presente

Totale presenti n. 33 - Totale assenti n. 8

Presiede il Sig. GIOVAGNOLI GIORGIO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Biagini, il Presidente della I^a Commissione Consiliare Permanente Barboni, i Conss.: Renzi, Arlotti, Renzi, il Comandante P.M. Talenti, l'Ass. Biagini.

Nel corso degli interventi entrano i Conss.: Galvani e Giudici, l'Ass. Fiori, escono i Conss.: Piccari e Zerbini: presenti n. 33 Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione l'emendamento aggiuntivo n. 1 presentato in Commissione Consiliare Permanente dal Cons. Magrini alla proposta deliberativa così formulato: art. 6 comma 2 – alla frase “controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale” è stato aggiunto “secondo le prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999”.

L'emendamento viene approvato dal Consiglio Comunale con 22 voti favorevoli, nessun contrario e 11 astenuti (i Conss.: Renzi, Zilli, Cingolani, Barboni, Barone, Casalboni, Ravaglioli, Giudici, Dau, Pezzuto e Moretti) espressi per alzata di mano dai n. 33 Consiglieri presenti.

Il Presidente del Consiglio pone ora singolarmente in votazione gli emendamenti n. 2, 3, 4 e 5 presentati in I^a Commissione Consiliare Permanente rispettivamente dal Cons. Cingolani, Barboni, Magrini e Barboni alla proposta deliberativa in oggetto e così formulati.

Emendamento n. 2: - modificativo: art. 10: - il comma 1 è stato così modificato: nella seconda riga, dopo la parola “svincoli” viene aggiunta la parola “vie”; nella terza riga, dopo la parola “comunale” vengono aggiunte le seguenti parole: “aree verdi di proprietà pubblica e parchi pubblici”.

Emendamento n. 3 – soppressivo: Art. 10 comma 3 – terza riga – abrogare le parole “o eventi improvvisi”.

Emendamento n. 4: modificativo: art. 10 comma 5 – il secondo capoverso è stato così modificato: “relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza dei luoghi di sepoltura, degli edifici di proprietà comunale, aree verdi di proprietà pubblica e parchi pubblici o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, e limitatamente alla raccolta di dati finalizzati alla prevenzione e repressione di fatti costituenti danneggiamento di beni pubblici”.

Emendamento n. 5: soppressivo – art. 12 comma 2: - seconda riga – abrogare le parole “ha un interesse proprio”.

Gli emendamenti n. 2, 3, 4 e 5 vengono approvati dal Consiglio Comunale col medesimo risultato: unanimità espressa per alzata di mano dai n. 33 Consiglieri presenti.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento n. 6 modificativo - presentato in I^a Commissione Consiliare Permanente dal Cons. Magrini alla proposta deliberativa in oggetto, così formulato: art. 13: - il comma 2 è stato così modificato: “La sala server, ad eccezione di quella afferente il

sistema automatico di controllo degli accessi al centro storico, che è ubicata presso la sede della Agenzia Mobilità Provincia di Rimini, quale affidataria del servizio medesimo, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28.07.2005, sistematicamente chiusa e dotata di sistema di controllo degli accessi, con registrazione dell'ora di entrata, e del codice dell'operatore che accede, è ubicata presso il Sistema Informativo o in altra sede idonea, non accessibile al pubblico”.

L'emendamento viene approvato dal Consiglio Comunale con 22 voti favorevoli, nessun contrario e 11 astenuti (i Conss.: Renzi, Zilli, Cingolani, Barboni, Barone, Casalboni, Ravaglioli, Giudici, Dau, Pezzuto e Moretti) espressi per alzata di mano dai n. 33 Consiglieri presenti.

Intervengono quindi per dichiarazione di voto sulla proposta emendata, i Conss.: Zilli, Barboni, Dau e Arlotti.

Durante gli interventi esce il Cons. Bonadonna: presenti n. 32 Consiglieri.

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato, con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, in data 29 aprile 2004;
- la Direttiva 11 febbraio 2005, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;

RICHIAMATO quanto disposto dal Sindaco del Comune di Rimini con la Direttiva prot. 110238 del 17 giugno 2004 avente come oggetto: Direttiva concernente misure organizzative comuni a tutti i tipi di trattamento e misure di sicurezza relative ai supporti non informatici;

CONSIDERATO che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di un'attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

CONSIDERATO opportuno procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che non necessita il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

VISTO il parere espresso dalla I^a Commissione Consiliare Permanente nelle sedute del 12.05.2008 e 26.05.2008;

Il Presidente del Consiglio esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa così come emendata;

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 21 voti favorevoli, nessun contrario e 11 astenuti (i Cons.: Renzi, Zilli, Cingolani, Barboni, Barone, Casalboni, Ravaglioli, Giudici, Dau, Pezzuto e Moretti) espressi dai n. 32 Consiglieri presenti;

A VOTI come sopra espressi;

DELIBERA

1. di procedere all'approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000;

Con 28 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti (i Cons.: Renzi, Zilli, Cingolani e Barone) espressi per alzata di mano dai n. 32 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO "A"

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE**

INDICE :

CAPO I : PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

CAPO II : NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 - Notificazione

Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 11 - Obblighi degli operatori

CAPO III : DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

Art. 13 - Sicurezza dei dati

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 17 - Comunicazione

CAPO IV: TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela

CAPO V : NORME FINALI

Art. 19 - Provvedimenti attuativi

Art. 20 - Norma di rinvio

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento

Art. 22 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

-1) MODELLO SEMPLIFICATO DI INFORMATIVA MINIMA

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Rimini nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2

Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice_____.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare, volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi; o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale

esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi, sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

d) per “**titolare**”, il Sindaco del Comune di Rimini, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per “**responsabile**”, ogni Dirigente dell’Ente limitatamente ai dati trattati nell’ambito della struttura organizzativa di preposizione e/o presso l’ufficio che fa capo allo stesso come disposto dal titolare con Direttiva prot. 110238 del 17.06.2004;

f) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

k) per **"Codice"** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Rimini e collegati alla Sala Server.

Art. 5

Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, nonché dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa minima, riportato nell' ALLEGATO 1 del presente Regolamento.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato, che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali; l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 6

Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.

Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Rimini dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

2. Il trattamento dei dati personali viene effettuato ai fini di:

-monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;

-controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale, secondo le prescrizioni contenute nel D.P.R.n. 250, del 22.06.1999 ;

-verificare le adiacenze di uffici comunali;

-riprendere le immagini di specifici siti comunali;

-presidiare gli accessi degli edifici comunali dall'interno e dall'esterno;

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II

NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7

Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Rimini, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per la verifica preliminare.

Art. 8

Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto, ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 9**Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
- e) conservati per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi; nonché, nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente; oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia, specificamente richiesta, dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso;

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 10**Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere, a circuito chiuso, installate in corrispondenza dei principali svincoli, vie, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale, aree verdi di proprietà pubblica e parchi pubblici ubicati nel territorio comunale.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori, o in bianco/nero; possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmato e sono collegate alla Sala Server che può, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche, oppure comportamenti non previamente classificati.

4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la Sala Server, ubicata presso il Sistema Informativo dell'ente o altra sede idonea. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale, su hard disk.

5. La registrazione è consentita:

-relativamente al sistema di videosorveglianza della viabilità, nel corso delle 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera e), dell'art. 9, comma 1, in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada;

-relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza dei luoghi di sepoltura, degli edifici di proprietà comunale, aree verdi di proprietà pubblica e parchi pubblici o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, e limitatamente alla raccolta di dati finalizzati alla prevenzione e repressione di fatti costituenti danneggiamento di beni pubblici .

6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera e), presso la Sala Server. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 11

Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta inoltrata da parte degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione delle previste sanzioni disciplinari ed amministrative, nonché l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

-la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti, di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito, entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza.

5. Nel caso di riscontro negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 6. Alla Sala Server, ove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato.

2. La Sala Server, ad eccezione di quella afferente il sistema automatico di controllo degli accessi al Centro Storico, che è ubicata presso la sede dell'Agenzia Mobilità Provincia di Rimini, quale affidataria del servizio medesimo, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28/07/2005, sistematicamente chiusa e dotata di sistema di controllo degli accessi, con registrazione dell'ora di entrata e del codice dell'operatore che accede, è ubicata presso il Sistema Informativo o in altra sede idonea, non accessibile al pubblico.

3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 14

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, a fini esclusivamente statistici, compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali;

- d) la cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente, lett. b), o di altre disposizioni di legge, in materia di trattamento dei dati personali, determina la loro

inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione delle previste sanzioni disciplinari ed amministrative, nonché l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice che così recita:

<<Art. 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17>>.

Art. 16

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice che così recita:

<< Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11>>.

Art. 17

Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questi ultimi, e può essere iniziata, decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.

2. La comunicazione di dati personali da parte dell'ente, a privati o ad enti pubblici economici, è ammessa unicamente quando prevista da apposita norma di legge.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18

Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 19

Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 20

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza, approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il 29 aprile 2004.

Art. 21

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Rimini.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, sarà pubblicato, per quindici giorni, all'Albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.

ALLEGATO 1) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.

MODELLO SEMPLIFICATO DI INFORMATIVA MINIMA



**AREA
VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
Deliberazione di C.C. n. 58 del 29/05/2008

PRESIDENTE

F.to GIOVAGNOLI GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 15/06/2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 10, dal 05/06/2008

Il Segretario Generale
Dott. Laura Chiodarelli

Rimini lì 23/06/2008

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale. Si rilascia in carta libera per uso interno amministrativo e d'Ufficio.

Rimini lì _____
